

n. 8923/08 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:

Dott. Ugo De Maio                      Presidente

Dott. Alfredo Storto    Giudice relatore

Dott. Emanuela Loria    Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 7327 del 2006 proposto da

METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., con sede in Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Alfonso Erra con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via C. De Marco n. 96/A

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosanna Panariello dell'Avvocatura giusta procura in calce al ricorso notificato ed in virtù del decreto dirigenziale n. 69 del 31 gennaio 2007, e con questa elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia n. 81

E NEI CONFRONTI DI

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli – non costituita

PER L'ANNULLAMENTO

della nota prot. 0770135 del 29 settembre 2006 del Coordinatore dell'Area Generale Coordinamento Trasporti e Viabilità – Porti, Aeroporti, Demanio Marittimo – della Giunta Regionale Campania che, in ritenuta applicazione dell'art. 20 della l.r. 11.8.2005, n. 15, nega la corresponsione della somma di “€46.413,09 a titolo di compensazione economica per la riduzione dei proventi da traffico derivante dalla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico“, in uno agli atti preordinati, connessi e consequenziali;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

e il riconoscimento del diritto della società ricorrente ad essere compensata dalla Regione Campania della riduzione dei proventi da traffico derivanti dalla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico disposta ex art. 20 della l.r. 11.8.2005, n. 15.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza del 3 luglio 2008, il Giudice dott. Alfredo Storto;

Uditi gli Avvocati delle parti come da relativo verbale.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato alla Regione Campania ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2006 e depositato il successivo 29 novembre, la Metrocampania Nordest S.r.l., esercente il trasporto su ferro e gomma nell'ambito della Regione Campania, premesso:

1) che, con l'art. 20 della legge regionale 11.8.2005, n. 15 (legge finanziaria regionale per il 2006), la Regione Campania aveva stabilito che le Aziende di trasporto pubblico regionali dovessero garantire, senza aumento di corrispettivi e rimborsi di sorta, la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio agli appartenenti alla varie forze di Polizia, nonché ai Vigili del fuoco;

3) di aver chiesto alla Regione, con nota del 4 settembre 2006, la corrispondere per i mesi da settembre a dicembre 2005 l'importo di €46.413,09 a titolo di compensazione economica per i minori introiti derivanti dalla libera circolazione ex art. 20 cit.;

5) che la Regione, con nota del 29 agosto 2006, aveva respinto la richiesta alla luce del disposto dell'art. 20 l.r. n. 15/2005,

ha impugnato quest'ultimo provvedimento per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 117 Cost., dell'art. 2 del Trattato UE, dell'art. 31 del d.l. 55/83, dell'art. 1 della l. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 422/97 nonché della l.r.c. n. 3/2002, violazione dei principi generali in tema di concorrenza infracomunitaria e di efficienza ed economicità della gestione dei servizi pubblici locali, eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria, in quanto la normativa comunitaria e nazionale richiamata esclude che possano essere mantenuti obblighi di servizio tariffari senza la previa conclusione di contratti di servizio pubblico e, comunque, senza alcuna compensazione economica, ragion per cui la norma di cui all'art. 20 della l.r.c. n. 15/2005 è in insanabile contrasto con la fonte comunitaria e, se del caso, va disapplicata;

2) violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost., in quanto l'art. 20 l.r. n. 15/2005, di cui si sollecita così la denuncia alla Corte costituzionale (ovvero la rimessione alla Corte di Giustizia), per un verso risulterebbe connotata da irrazionalità e, sotto altro profilo, finirebbe col turbare la libera concorrenza comunitaria violando gli obblighi comunitari dello Stato; infine, per avere la Regione legiferato in materia di «ordine pubblico», devoluta alla competenza legislativa statale.

In conseguenza di ciò, la ricorrente ha chiesto che fosse riconosciuto il proprio diritto alla compensazione per la riduzione dei proventi da traffico derivanti dall'applicazione della norma regionale in questione.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania la quale ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del g.a., o fosse comunque respinto nel merito.

All'esito della odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Va in primo luogo affermata la giurisdizione del g.a. (peraltro ritenuta, ancorché implicitamente, anche da C.d.S., Sez. V, 29 agosto 2006, n. 5043 e da questa stessa Sezione, con la sentenza 26 aprile 2007, n. 5241, che non risulta essere stata impugnata, nonché ex professo con la sentenza 26 febbraio 2008, n. 963) in quanto la controversia in esame non ha ad oggetto «indennità, canoni ed altri corrispettivi» nascenti dal rapporto tra amministrazione ed utenti, bensì la compensazione degli oneri derivanti dall'imposizione di un obbligo di servizio inerente il rapporto tra amministrazione e gestore che, nel sistema delineato dalla sentenza costituzionale n. 204 del 2004, esula dall'area sottratta alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi del novellato art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998.

Sempre sul piano pregiudiziale, occorre poi prendere in esame le questioni di legittimità costituzionale che la ricorrente ha sollecitato questo Tribunale a devolvere al Giudice delle leggi.

Ritiene in proposito il Collegio che tutti i profili di illegittimità dell'art. 20 l.r. n. 15 del 2005 possano essere valutati in termini di manifesta infondatezza.

Ed infatti, quanto all'allegata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – tratteggiata con riguardo ad una presunta contraddizione dell'agere regionale ondeggiante tra la fissazione degli obiettivi della gestione efficiente e remunerata delle aziende di trasporto e l'imposizione di prestazioni onerose senza corrispettivo – deve rilevarsi che difetta il tono costituzionale della questione, essendo stabilito in modo assolutamente generico il collegamento tra la norma impugnata ed i parametri evocati, senza peraltro rendere ragione, al di là del mero inconveniente di fatto, della effettiva incidenza strutturale della gratuità dell'obbligo di servizio sulla economicità ed efficienza della gestione del servizio.

Quanto poi alla denunciata violazione dell'art. 117 [secondo comma, lett. e)], della Costituzione, derivante dal fatto che la norma regionale de qua disporrebbe nella materia della «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato – finendo addirittura per incidere sulla tutela comunitaria del principio e, di lì, determinando una violazione degli obblighi internazionali dello Stato italiano –, non si può non osservare, come già fatto da questa Sezione in altro arresto sulla medesima questione (cfr. sent. 26 aprile 2007, n. 5241 e sent. n. 26 febbraio 2008, n. 963) «che, in realtà, l'obbligo di servizio pubblico di cui si discute grava in modo indifferenziato su tutte le aziende di trasporto pubblico della Regione Campania ed incide dunque sull'assetto imprenditoriale di settore senza operare, in linea di principio, alcuno squilibrio concorrenziale in favore di singole aziende».

Del pari, «con riguardo, invece, alla violazione dell'art. 117 [secondo comma, lettera h)], della Costituzione – in relazione al fatto che la disposizione in esame sarebbe inscrivibile nella materia di competenza esclusiva statale dell'«ordine pubblico e sicurezza», per essere l'obbligo di servizio de quo previsto per i soli appartenenti alle forze di polizia che viaggiano «per motivi di servizio» – se non può negarsi che la norma denunciata abbia una valenza latamente trasversale, essa va però correttamente ricondotta entro la materia del trasporto pubblico locale, di sicura competenza regionale, non appena si considera che ha come scopo precipuo quello di regolare, coordinandone

gli effetti nel sistema del trasporto locale in concessione, le ricadute di disposizioni recate da leggi nazionali con riguardo al libero percorso sui mezzi di trasporto degli appartenenti ai vari corpi di polizia. In sostanza, l'art. 20 della l.r. campana n. 15 del 2005 impone un vero e proprio obbligo di servizio tariffario gravante sulle aziende del trasporto pubblico locale che, pur attingendo alcune delle ragioni nella necessità di garantire le esigenze di servizio dei soggetti beneficiari, costituisce (e si identifica in) una misura di regolamentazione del sistema del trasporto pubblico locale».

Quanto, poi, alla compatibilità della disposizione in esame con la normativa comunitaria, questa Sezione, con le pronunce sopra menzionate (n. 5241/07 e n. 963/08), ha già messo in rilievo come l'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2005 – senza dubbio disciplinante un obbligo di servizio tariffario imposto sia vietando l'aumento dei corrispettivi in capo all'utenza che escludendo ogni forma di rimborso in favore delle aziende gravate – sia in contrasto col principio comunitario [risultante dal Regolamento del Consiglio Reg. (CEE) 26 giugno 1969, n. 1191(69)], avente forza immediatamente dispositiva nell'ordinamento italiano e più volte riscontrato sia da leggi nazionali che regionali, secondo cui «all'imposizione di obblighi di servizio tariffari non può non corrispondere un'adeguata compensazione che, di norma, è stabilita in contratto di servizio.

In tali termini – e, comunque, ribadita la legittimità in sé della previsione di un obbligo tariffario come quello in esame – la norma si pone in insanabile contrasto con i regolamenti comunitari n. 1191/69 e n. 1893/91 laddove esclude qualsiasi forma di compensazione, con ciò palesandosi senz'altro come «svantaggiosa» per le aziende gravate.

Dispone infatti l'art. 5, punto 2, del Regolamento n. 1191/69 che «l'obbligo tariffario comporta svantaggi economici quando la differenza fra gli introiti e gli oneri del traffico soggetto all'obbligo è inferiore alla differenza fra gli introiti e gli oneri del traffico risultante da una gestione commerciale che tenga conto dei costi delle prestazioni soggette a detto obbligo nonché della situazione del mercato».

Peraltro, la circostanza che l'art. 20 cit. sia stato ormai abrogato dall'art. 4, comma 2, della legge regionale campana 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale per il 2007), non comporta il venir meno dell'interesse all'impugnativa in quanto, per un verso, il comma 3 del medesimo art. 4 subordina l'efficacia dell'abrogazione alla circostanza che la Giunta regionale concluda con la aziende di trasporto un «accordo volto a definire le agevolazioni in favore delle forze dell'ordine e delle categorie protette», accordo che, ad oggi, non si ha notizia sia stato stipulato e, per altro verso, in quanto le domande formulate nei ricorsi in esame riguardano la mancata compensazione relativa al periodo settembre-dicembre 2005 cui non si estende, in quanto precedente, la forza dispositiva della nuova legge.

Posto tale quadro di insanabile contrasto tra la norma regionale e la richiamata disciplina comunitaria prodotta dal Consiglio mediante regolamento, spetta al giudice nazionale, e segnatamente a questo Tribunale, armonizzare i due sistemi nel senso della prevalenza di quello comunitario, con conseguente non applicazione dell'art. 20 della legge regionale al caso di specie (cfr., ex multis, Cass. 22 aprile 1999, n. 3999) nella parte in cui esclude il diritto delle aziende gravate dall'obbligo di servizio in parola ad ottenere la compensazione di cui ai Reg. (CEE) n. 1191/69 e n. 1893/91».

Facendo dunque applicazione dei principi comunitari sopra menzionati, il ricorso proposto dalla Metrocampania Nordest S.r.l. va accolto sia con riguardo all'annullamento della nota regionale impugnata, motivata con esclusivo riguardo al divieto posto dall'art. 20, comma 4, della l.r. n. 15 del 2005, che con riguardo al riconoscimento del diritto della ricorrente alla compensazione

economica per la riduzione dei proventi da traffico derivante dalla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico dalla stessa gestiti disposta dal medesimo art. 20.

Ritiene infine il Collegio che sussistono giusti motivi, consistenti nella complessità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite, ponendo comunque in capo alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'obbligo di rifondere alla Metrocampania Nordest S.r.l. quanto da questa anticipato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 7327/2006), lo accoglie e, per l'effetto:

pronuncia l'annullamento dell'atto con esso impugnato;  
dichiara il diritto della ricorrente alla compensazione economica per la riduzione dei proventi da traffico derivante dalla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico da essa gestiti disposta dall'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2005;  
compensa tra le parti le spese di lite, ponendo comunque in capo alla Regione Campania l'obbligo di rifondere alla Metrocampania Nordest S.r.l. quanto da questa anticipato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così è deciso nella Camera di consiglio del 3 luglio 2008.

Dott. Ugo De Maio Presidente

Dott. Alfredo Storto Giudice estensore